

# I curatori fallimentari non potranno più riscattare le polizze dei falliti

*Il testo integrale della sentenza 31 marzo 2008, n. 8271 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con la quale si è finalmente ripristinata la salvaguardia del fine previdenziale dell'assicurazione vita, dichiarandone la sua non pignorabilità*

**“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”:** questa norma (primo comma dell'art. 1923 c.c.) rap-

presentava indubbiamente una della più importanti peculiarità delle assicurazioni sulla vita, fermo ovviamente restando il comma successivo che fa salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.

L'impignorabilità veniva però negata da una parte della dottrina ed anche, a partire da Cass. 8676/2000, dalla giurisprudenza di legittimità, sia mettendo in discussione la funzione previdenziale dell'assicurazione vita, sia in rapporto ad alcune disposizioni della legge fallimentare (artt. 46, primo comma n. 5, e 82).

Era così venuto a crearsi un contrasto giurisprudenziale, estremamente dannoso per gli assicuratori, che non si arrischiavano più ad enfatizzare la non pignorabilità e la non sequestrabilità delle somme derivanti dalle assicurazioni sulla vita.

Tale contrasto, però, è stato risolto una volta per tutte (almeno così si spera) dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza che, per l'importanza che ha, pubblichiamo integralmente più oltre.

Le sezioni unite, come puntualmente annota il direttore della Sezione affari giuridici dell'ANIA, Francesco Nanni, in una circolare del 10 aprile scorso, hanno ritenuto risolutive, ai fini della controversia loro rimessa dal presidente della Suprema Corte, queste due considerazioni:

- da un lato, *“in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata”*, il valore previdenziale che la disposizione in esame è volta a tutelare (v. art. 38 Cost.);
- dall'altro, *“in termini di diritto vivente”*, la dimensione attualmente assunta dal contratto di assicurazione sulla vita (prescindere dalle sue diverse tipologie) quale forma di assicurazione privata *“affine*

*agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali”*, quasi fosse una sorta di *“terzo pilastro”* della previdenza».

Fatte queste premesse, la Cassazione ha poi negato che la tutela del contraente e del beneficiario, sancita dall'art. 1923 c.c., possa essere sacrificata a vantaggio dei creditori del fallimento.

In sintesi, ne consegue perciò che:

1. il contratto di assicurazione sulla vita stipulato *“in bonis”* dal fallito rimane in vigore anche dopo la dichiarazione del fallimento;
2. il *“credito”* del fallito derivante dall'assicurazione vita non è pignorabile, per il combinato disposto dell'art. 1923, comma 2, del codice civile e dell'art. 46 (primo comma, n. 5) della legge fallimentare;
3. il curatore non può riscattare la polizza del fallito ed acquisire all'attivo fallimentare il relativo valore di riscatto, potendo solo ed eventualmente agire in revocatoria in riferimento ai premi pagati dal fallito, in forza del secondo comma dell'art. 1923 c.c. e dell'art. 67 L.F.

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

**165,00 euro**

**120,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche

Agenti, Broker, altri

**195,00 euro**

**150,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**